

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. 8026/2012

Il Giudice dott.ssa Silvia Orlando;

Vista la richiesta di proroga del trattenimento di [REDACTED]
[REDACTED] presso il
C.I.E. di Torino, dove la stessa ha fatto ingresso (a seguito di
provvedimento del Questore di Torino) in data 8.11.2012;
rilevato
che detto trattenimento è stato convalidato il 9.11.2012;
che la presente richiesta di proroga si fonda sul disposto
dell'art. 21, comma secondo D.lvo 25/08 avendo [REDACTED]

[REDACTED] presentato richiesta di protezione
internazionale;

che di tale richiesta la Commissione Territoriale di Torino è
stata investita ed ha già sentito l'interessata in data
28.11.2012;

che la richiesta di proroga è pervenuta tempestivamente, in
data 4.12.2012;

che sono state provate l'attivazione e l'attuale pendenza del
procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale;

preso atto di quanto dichiarato dal funzionario dell'Ufficio
Immigrazione nel corso dell'udienza;

sentito il difensore di fiducia che si è opposto all'istanza di
proroga;

ritenuto che la proroga non possa essere concessa in quanto il
provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in
data 8.11.2012, sulla base del quale è stato disposto il
trattenimento da parte del Questore di Torino, è stato
impugnato dall'interessata dinanzi al Giudice di Pace e da tale
Giudice sospeso con provvedimento del 28.11.2012;

essendo sospesa l'esecuzione del provvedimento di espulsione
ed essendo tale atto presupposto dal provvedimento di
trattenimento, non si reputa sussistano gli elementi per
prorogare il trattenimento;

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 21 D.lvo 25/2008 e 14 Testo Unico Immigrazione;

RIGETTA

L'istanza di proroga del trattenimento di [REDACTED]
[REDACTED]

Si comunichi all'interessato, al suo difensore e all'Ufficio
Immigrazione presso il locale C.I.E a mezzo fax.
Torino, 6.12.2012.

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orlando

